Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | Roma - Mercoledì, 23 novembre 1932 - Anno XI | Numero 270

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1464.
Imposizione di tassa per i provvedimenti nobiliari « di giustizia » . . . . Pag. 5250

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1465.
Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Firenze e di Pistoia . . . . Pag. 5250

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1932, n. 1466.
Istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungo-mare ceduta dal Demanio al comune di Pisa . . . . Pag. 5251

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. 1467.
Disciplina della facoltà di revisione dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretti . . . . Pag. 5252

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Bianchi Quintino. Pag. 5253

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Martinotti Arturo. Pag. 5253

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Pellerani Silvio. Pag. 5254

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Pellizzari Galeazzo. Pag. 5254

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Poggi Enrico . Pag. 5254

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Sacerdoti Cesare. Pag. 5255

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Smeraldo Santo. Pag. 5255

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Enna ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 5255

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1932.
Espulsione dal servizio dell'incaricato provvisorio di pubblici servizi (guardiani di bonifica) sig. Donciglio Vincenzo. Pag. 5256

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5256

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura, disegno, lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie . . . . Pag. 5259

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . . Pag. 5261

Banca d'Italia: Situazione al 31 ottobre 1932-XI . . Pag. 5262

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 17 dal 1° al 15 settembre 1932-X . . . . Pag. 5264

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina dell'on. Arnaldo Sertoli a commissario straordinario del Consorzio di irrigazione « Est Sesia » in provincia di Novara . . . Pag. 5267

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa. Pag. 5267

Ministero delle finanze:

Preavviso riguardante la 126ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano . . . . Pag. 5267

Preavviso riguardante la 147ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo . . . . Pag. 5267

Accreditamento di notaio . . . . Pag. 5268

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5268

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Diffida per smarrimento di titoli . Pag. 5268

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. **1464**.

Imposizione di tassa per i provvedimenti nobiliari « di giustizia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 21 gennaio 1929, n. 61, con cui si approva l'ordinamento dello stato nobiliare italiano, e 9 ottobre 1930, n. 1405, contenente modifiche all'ordinamento predetto:

In virtù della Nostra Regia prerogativa;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta araldica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soggetti al pagamento di una tassa nella misura di un ventesimo di quella stabilita dal titolo III, tabella *A*, n. 13, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, per la concessione od autorizzazione dei corrispondenti titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari, i seguenti provvedimenti araldici, da emanarsi a' termini dell'articolo 11 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61:

a) primo riconoscimento della legale spettanza ad una famiglia di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) riconoscimento della devoluzione per successione agli aventi diritto di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari ereditari già riconosciuti a' termini della precedente lettera *a*), di quelli pontifici per cui fu già autorizzato l'uso, nonchè di quelli concessi da potenze estere, per i quali fu autorizzata l'accettazione;

c) autorizzazione ad usare nel Regno titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una potenza estera ai propri sudditi, siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno, o divenuti in seguito cittadini italiani;

d) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli.

Art. 2.

Sono soggetti al pagamento di tassa nella misura stabilita dall'articolo precedente i provvedimenti previsti dagli articoli 59, 60, 65, 66 e 68 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61.

Art. 3.

Quando i provvedimenti di cui sopra riguardano più titoli, la tassa di cui all'articolo precedente è dovuta soltanto per il maggiore di essi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1465**.

Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Firenze e di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Vedute le deliberazioni dei Rettorati delle provincie di Firenze e di Pistoia, rispettivamente in data 15 e 30 aprile 1932, con le quali sono stati approvati gli accordi intervenuti fra i presidi delle Provincie stesse per la sistema-

zione dei loro rapporti patrimoniali e finanziari in dipendenza della istituzione della provincia di Pistoia;
Veduti i pareri favorevoli espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Pistoia e di Firenze rispettivamente nelle adunanze 2 e 11 maggio 1932;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra la provincia di Firenze e quella di Pistoia avrà luogo in conformità degli accordi di cui alle surriferite deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 66 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1932, n. 1466.
Istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungo-mare ceduta dal Demanio al comune di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di norme intese ad assicurare la rapida risoluzione del problema della viabilità e dell'impianto dei servizi pubblici nelle aree che il Demanio dello Stato ha cedute al comune di Pisa in corrispondenza della Reale tenuta di Tombolo, compresa la zona che il Comune predetto ha ceduta a quella di Livorno, e la rapida valorizzazione della località, destinata a costituire una delle stazioni balneo-climatiche più favorite per posizione geografica, clima e prossimità a grandi centri urbani;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo per l'utilizzazione e valorizzazione della zona lungo-mare in territorio di Pisa, compresa tra il rione della Bigattiera, il torrente Calambrone e la Reale tenuta di Tombolo.
Tale zona, che assume la denominazione « Tirrenia », comprende sia le aree già cedute dal comune di Pisa a quello di Livorno con atto 23 dicembre 1931 a rogito Giacomelli e destinate alla costruzione di stabilimenti talassoelioterapici, sia le aree che il Demanio dello Stato, in base alla convenzione 2 febbraio 1931, approvata con decreto Reale 26 marzo 1931, ha ceduto al comune di Pisa.

Art. 2.

L'Ente subentra nei diritti patrimoniali e negli obblighi del comune di Livorno derivanti dal rogito Giacomelli ed in quelli del comune di Pisa verso il Demanio dello Stato per quanto riguarda la cessione delle rimanenti aree non contemplate nel rogito stesso.

Art. 3.

L'Ente ha sede in Pisa ed avrà la durata di anni 50.
Esso provvede:
a) ad apprestare un piano regolatore della zona ed a curarne l'attuazione mediante la cessione di aree per la costruzione di villini, palazzette, alberghi ed altri stabilimenti che concorrano alla valorizzazione climatica e turistica della zona stessa, od anche mediante la costruzione diretta di detti edifici, da destinarsi alla vendita ed all'affitto;
b) ad approvare od elaborare i progetti delle costruzioni di cui al comma precedente con speciale riguardo alle esigenze igieniche ed estetiche della zona;
c) alla costruzione ed alla manutenzione delle strade, delle piazze e delle opere pubbliche contemplate dal piano regolatore;
d) a tutti i servizi pubblici della zona;
e) a promuovere e disciplinare tutte le iniziative private che tendano alla migliore utilizzazione e valorizzazione della zona, secondo le finalità dell'Ente;
f) a procurarsi i necessari finanziamenti.

Art. 4.

A titolo di concorso nell'onere delle opere e dei servizi pubblici a cui l'Ente dovrà provvedere a' termini delle lettere *c)* e *d)* dell'articolo precedente, il comune di Pisa gli corrisponderà annualmente il gettito effettivamente realizzato, al netto delle spese, dalle sovrimposte, imposte, tasse e contributi previsti dal testo unico delle leggi per la finanza locale, che esso Comune percepisce e percepirà per i beni e per le attività esistenti, o che saranno per sorgere nella zona dell'Ente.

Art. 5.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente ad opere di miglioramento della zona e dei servizi pubblici da istituirsi in essa.

Art. 6.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio composto di quattro membri, due dei quali nominati dal podestà di Pisa e due dal podestà di Livorno, e di un presidente nominato dal Ministro per l'interno.
Il mandato dei componenti il Consiglio dura cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 7.

La vigilanza e ingerenza governativa, la tutela economica e la giurisdizione contabile saranno esercitate dalla Prefettura di Pisa ed organi collegiali dipendenti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente può essere sciolto per gravi motivi con decreto del Ministro per l'interno ed in tale caso le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario da nominarsi dal Ministro stesso per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga ove fosse richiesta da condizioni eccezionali.

Art. 9.

In caso di anticipata cessazione dell'Ente e al termine della sua gestione il patrimonio che fosse per risultare di pertinenza dell'Ente stesso nonchè le opere pubbliche in genere, gl'impianti di servizi pubblici e tutto quanto ha attinenza col pubblico uso ed interesse passeranno, senza alcun compenso, al comune di Pisa, previa restituzione al comune di Livorno delle attività patrimoniali da esso eventualmente conferite a termini dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 10.

Entro due mesi dalla nomina, il Consiglio dovrà deliberare lo statuto ed il regolamento dell'Ente che saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno.

In tale sede il Ministero stesso è autorizzato a dare le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. 1467.

Disciplina della facoltà di revisione dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni contenute nel testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, in tema di determinazione della ragione di interesse sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti e sui depositi a libretto presso le Casse postali di risparmio;

Viste le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, numero 930, e nel R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in tema di saggi di investimento dei fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 14 giugno 1928, n. 1398, in tema di ampliamento delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Attesa la necessità e l'urgenza che i saggi d'interesse a cui si riferiscono le precedenti premesse possano essere sempre adeguati alle condizioni del mercato, e che le operazioni di mutuo di cui alla legge 14 giugno 1928, n. 1398, possano essere effettuate anche quando non vi sia, o non sia prevista da disposizione di legge, l'assegnazione di contributo statale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, udito il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, di variare quando occorra, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il saggio d'interesse sui depositi della Cassa stessa e sulle somme che essa concederà a mutuo tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto sui fondi degli Istituti di previdenza.

Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni, ha facoltà, quando lo esigano le condizioni del mercato, di variare, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, la ragione dell'interesse sui depositi a libretto presso le Casse postali di risparmio.

Le variazioni dei saggi di interesse sui depositi della Cassa depositi e prestiti e sui depositi a libretto del risparmio postale hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto Ministeriale che le determina, su quelli effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.

Le variazioni del saggio d'interesse sui prestiti si applicano ai mutui per i quali alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto che le determina non vi sia ancora un provvedimento di concessione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza vistato dalla Corte dei conti.

Art. 2.

Qualora i mutuatari abbiano deliberato i mutui ad interesse minore di quello vigente al momento della concessione, occorreranno gli atti integrativi a forma di legge; ove, invece, abbiano deliberato i mutui a saggio di interesse maggiore, la Cassa è autorizzata ad applicare il saggio minore senza che occorrano atti integrativi, e senza che occorra deliberazione del Consiglio di amministrazione, se questa era già intervenuta con riferimento al saggio maggiore.

Art. 3.

In conseguenza dell'applicazione del presente decreto, l'onere dello Stato per i mutui che si concederanno col contributo statale in base alle leggi attualmente in vigore non potrà, in alcun caso, superare quello che lo Stato avrebbe assunto ove i mutui fossero stati concessi al saggio di interesse vigente quando le disposizioni relative ai contributi entrarono in vigore.

Art. 4.

I mutui di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398, possono essere concessi anche se non vi sia, o non sia prevista da disposizione di legge, assegnazione di contributo statale.

Art. 5.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti saranno investiti come i fondi propri della Cassa.

Restano abrogate le limitazioni stabilite con l'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, e riprodotte in successive disposizioni.

Per le future operazioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, il saggio di interesse è quello dei mutui di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

I saggi d'interesse stabiliti con i decreti Ministeriali 24 dicembre 1931, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1931, n. 301, restano in vigore sino a quando non sarà provveduto alla variazione di essi, in conformità alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano diversamente la materia di cui al presente decreto o siano incompatibili col medesimo.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Bianchi Quintino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Bianchi Quintino venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Bianchi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato signor Bianchi in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Bianchi Quintino è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925 per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 145. — GUALTIERI.

(6964)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Martinotti Arturo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Martinotti Arturo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Martinotti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Martinotti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Martinotti Arturo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 134. — GUALTIERI.

(6975)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Pellerani Silvio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Pellerani Silvio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Pellerani ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Pellerani, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Pellerani Silvio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 133. — GUALTIERI.

(6976)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Pellizzari Galeazzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 5 luglio 1926, n. 3622, col quale il sig. Pellizzari Galeazzo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Pellizzari ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Pellizzari, in ordine alla attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Pellizzari Galeazzo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 5 luglio 1926, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 132. — GUALTIERI.

(6977)

REGIO DECRETO 2 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Poggi Enrico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Poggi Enrico venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Poggi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Poggi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Poggi Enrico è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 131. — GUALTIERI.

(6978)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Sacerdoti Cesare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Sacerdoti Cesare venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Sacerdoti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Sacerdoti in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Sacerdoti Cesare è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 130. — GUALTIERI.

(6979)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Smeraldo Santo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Smeraldo Santo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Smeraldo ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Smeraldo, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Smeraldo Santo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 129. — GUALTIERI.

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Enna ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario politico della Federazione provinciale fascista di Enna chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Enna la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 209. — GUALTIERI.

(7435)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1932.
Espulsione dal servizio dell'incaricato provvisorio di pubblici servizi (guardiani di bonifica) sig. Donciglio Vincenzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la documentata domanda 7 novembre 1931, con la quale l'incaricato provvisorio sig. Donciglio Vincenzo fu Nicola da Albanova (Napoli) chiede di essere nominato nel ruolo degli incaricati di pubblici servizi (guardiani di bonifica);

Ritenuto che fra i documenti esibiti dal Donciglio Vincenzo non era compresa la copia del foglio matricolare e caratteristico dei servizi militari resi, ma solo il foglio di congedo illimitato;

Visto il rapporto informativo dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli, da cui si rileva che il Donciglio venne in data 16 giugno 1918 condannato ad anni due di reclusione militare per diserzione;

Considerato che perciò il Donciglio non venne sottoposto alla prescritta visita medica collegiale e che, avendo fatto chiedere verbalmente il Ministero la ragione di tale sua esclusione, egli produsse *brevi manu* il foglio matricolare e caratteristico dei servizi militari rilasciato dal Distretto militare di Caserta in data 17 maggio 1932 per dimostrare inesatto il rapporto dell'Alto Commissario di Napoli;

Ritenuto che sulla copia del foglio matricolare e caratteristico predetto non risultava l'indicazione della citata condanna;

Considerato che, dalle informazioni assunte, è risultato che effettivamente il Donciglio fu condannato per diserzione e successivamente amnistiato;

Considerato che, dal complesso degli atti, chiara risulta l'intenzione del Donciglio di fare uso sciente di un documento incompleto;

Visti gli articoli 16 lettera *c*), e 124 lettera *d*), del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 (esibizione di documenti falsi);

Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

L'incaricato provvisorio Donciglio Vincenzo fu Nicola da Albanova (Napoli) è espulso dal servizio a decorrere dal 6 giugno 1932.

In conseguenza di quanto sopra il Donciglio non ha diritto ad alcun trattamento di licenziamento, nè può concorrere ad impieghi presso le Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 8 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: Di Crollalanza.

(7436)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 449 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Eufemia Zaccaria, nato a Gimino il 5 settembre 1864 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Debegliuch fu Martino e fu Lucia Carlovich, nata a Gimino il 23 gennaio 1866; ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 4 ottobre 1893; Antonio, il 3 gennaio 1899; Francesco, il 2 dicembre 1900; Martino, il 17 ottobre 1904; Giuseppe, il 31 ottobre 1907; alla nuora Maria Pamich di Giuseppe e fu Marianna Hechich, moglie di Giovanni Debegliuch, nata a Gimino il 20 aprile 1889; ai nipoti, figli di Maria e di Giovanni Debegliuch, nati a Gimino: Erminio, il 1° ottobre 1923; Giuseppina, il 3 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5758)

N. 446 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Biagio, figlio del fu Antonio e della fu Michela Rencich, nato a Gimino il 13 settembre 1858 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria della defunta moglie Maria Pamich, nata a Gimino il 25 ottobre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5755)

N. 443 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debegliuch Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Lucia Carlovich, nato a Gimino il 26 novembre 1867 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Orbanich fu Giovanni e fu Fosca Tomissich, nata a Gimino il 4 dicembre 1873, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 3 dicembre 1898; Biagio, il 15 gennaio 1904; Martino, il 24 novembre 1906; Fosca, il 14 ottobre 1909; Rosa, l'11 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5756)

N. 469 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Descovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Descovich Andrea, figlio del fu Marco e della fu Lucia Pertich, nato a Grisignana il 18 maggio 1872 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Desco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla cognata Teresa Calcina fu Antonio e di Maddalena Flego, ved. di Matteo Descovich, nata a Grisignana il 5 aprile 1891, ed ai figli del fu Matteo Descovich e di Teresa Calcina, nati a Grisignana: Maria, il 7 ottobre 1910; Rosa, il 2 luglio 1914; Guerrina, l'11 ottobre 1915; Antonio, il 12 dicembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5762)

N. 466 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Descovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Descovich Stefano, figlio di Domenico e di Caterina Perin, nato a Grisignana il 4 agosto 1900 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Desco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Percich di Stefano e di Antonia Perin, nata a Montona il 16 settembre 1899, ed ai figli, nati a Grisignana: Teresa, il 10 maggio 1921; Letizia, il 13 ottobre 1924; Gilberto, il 16 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5763)

N. 470 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Descovich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Descovich Vito, figlio del fu Matteo e di Caterina Crevatin, nato a Grisignana il 7 gennaio

1884 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Desco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Descovich di Domenico e di Caterina Perin, nata a Grisignana il 13 maggio 1893; alle figlie, nate a Grisignana: Giovanna, il 30 luglio 1920; Rosa, il 4 febbraio 1922; Caterina, il 4 giugno 1925; Eugenia, il 15 maggio 1926; ai figli della defunta prima moglie Maria Novacco, nati a Grisignana: Antonio, il 2 agosto 1911; Antonia, il 29 aprile 1914; alla madre Caterina Crevatin fu Antonio e fu Maria Reganzin, vedova di Matteo Descovich, nata a Grisignana il 7 settembre 1861; e al fratello Matteo, nato a Grisignana il 16 agosto 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5764)

N. 472 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobrillovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dobrillovich Antonia vedova di Giovanni, figlia del fu Giovanni Chersicla e della fu Marina Glavina, nata a Portole il 12 novembre 1865 e abitante a Piemonte (Grisignana), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Piemonte (Grisignana) il 10 luglio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5765)

N. 461/1 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dubaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Dubaz Giuseppe, figlio di Andrea e di Antonia Soraz, nato a Grisignana il 16 settembre 1899 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Santa Sain di Marco e di Maddalena Reganzin, nata a Grisignana il 3 luglio 1898, ed ai figli, nati a Grisignana: Giovanni, il 22 giugno 1921; Giuseppe, il 20 aprile 1923; Maria, il 19 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5766)

N. 463 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dubaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dubaz Giovanni, figlio del fu Pietro e di Giovanna Tonsich, nato a Grisignana il 17 luglio 1899 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Giovanna, nata a Grisignana il 22 febbraio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5768)

N. 450 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Debegliuch » e « Stepcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Debegliuch Maria, ved. di Giovanni, figlio del fu Matteo Stepcich e della fu Domenica Smocovich, nata a Gallignana il 1° gennaio 1866 e abitante a Gallignana, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli » e « Steppi » (Debelli ved. Maria, nata Steppi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5759)

N. 468 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Descovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Descovich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Calcina, nato a Grisignana il 15 marzo 1867 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Desco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai nipoti, figli del fu Andrea Descovich e della fu Maria Perin, nati a Grisignana: Giovanni, il 18 aprile 1889 e Antonio, il 2 gennaio 1886; alla nipote Caterina Deluca fu Giovanni e fu Giovanna Descovich, moglie di Antonio Descovich, nata a Grisignana il 25 ottobre 1887, ed ai pronipoti, figli di Antonio Descovich e di Caterina Deluca, nati a Grisignana: Ezio, il 2 settembre 1913; Giuseppina, il 15 ottobre 1914; Giovanni, il 23 dicembre 1919; Agnese, il 19 novembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5760)

N. 467 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Descovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Descovich Domenico, figlio del fu Andrea e della fu Maria Reganzin, nato a Grisignana il 10 gennaio 1845 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Desco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio della defunta moglie Maria Deluca, nato a Grisignana il 12 ottobre 1870, ed ai nipoti figli del fu Giovanni Descovich e della fu Maria Altin, nati a Grisignana: Francesco, il 5 ottobre 1913; Sofia, il 25 maggio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5761)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura, disegno, lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 20 novembre 1925, n. 2320;

Viste le lettere 23 novembre 1931, 29 agosto e 10 settembre 1932-X, numeri 2574-1/3/1, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo, sentita la Finanza, ha autorizzato, ai sensi del proprio decreto 16 giugno 1932-X, a bandire, seguendo la procedura d'urgenza, concorsi per 4 posti di professore straordinario nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Sono aperti i seguenti concorsi a posti di professore straordinario nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie:

a) a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno;

b) a due posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in servizio con la qualifica di insegnanti straordinari e collocati nel grado 10° del gruppo *A* con lo stipendio iniziale di L. 12.200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200 (misure anteriori al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491), che, per effetto dello stesso decreto n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 10.736 e a L. 1936.

Ai vincitori, se ammogliati, compete, inoltre l'aggiunta di famiglia stabilita dalle vigenti disposizioni.

Essi, dopo un triennio di lodevole prova, saranno promossi ordinari e collocati al grado 9° del gruppo *A* ed avranno lo sviluppo di carriera fino al grado 7°, secondo le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 20 novembre 1925, n. 2220

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 5, dirette al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale dell'istruzione tecnica, dovranno pervenire al Ministero stesso entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, a termini dell'art. 23 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480

Alle domande, che dovranno contenere l'indicazione del luogo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, saranno allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 40° anno di età alla data del presente bando di concorso. Detto limite è elevato a 45 anni per coloro i quali prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

2° certificato di cittadinanza italiana, con la firma di chi lo rilascia, autenticata come sopra;

3° attestato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio, e con l'autenticazione del prefetto della Provincia;

4° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

5° certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario: la qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

6° certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare e dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

7° originale o copia autenticata di laurea in ingegneria per il concorso di cui alla lettera *a*) ed in lettere per il concorso di cui alla lettera *b*) del presente decreto;

8° certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti ed eventualmente della carriera didattica o di quella professionale percorsa;

10° elenco in carta libera in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli e lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni vigenti sul bollo e quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn 2, 3, 4, 5, e 6 i concorrenti che già abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato da almeno un triennio.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza, altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte allo antico indirizzo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

I documenti prodotti per l'ammissione ai concorsi non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta bollata da L. 5 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendano giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie) e del beneficio di cui all'art 1 della legge 25 giugno 1925, numero 1090, (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendano giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, delle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare o assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza, già indicato, e non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui sopra.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine già precedentemente stabilito, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello del Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore.

I concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

Il servizio di insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo quanto se a titolo di supplenza per l'intero anno scolastico, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intero anno scolastico.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

La Commissione giudicatrice si atterrà, oltre alle disposizioni stabilite nel presente bando di concorso, anche alle disposizioni — in quanto applicabili — contenute nel R. decreto 9 dicembre 1926, numero 2480, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

Ai candidati ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale e consisteranno:

1° per il concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno, di cui alla lettera *a*);

in una prova scritta, una prova grafica ed un colloquio secondo il programma allegato al presente decreto;

2° per il concorso a due posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia di cui alla lettera *b*):

in una prova scritta ed in una lezione, seguita da un colloquio sul programma allegato al presente decreto.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

Programma per il concorso a due posti di professore di lingua italiana, storia e geografia nelle Regie scuole agrarie medie.

LETTERATURA ITALIANA.

I periodi della storia della letteratura italiana e i loro caratteri:

1. L'origine della lingua. L'origine della letteratura. I grandi trecentisti;
2. L'umanismo e la letteratura volgare del secolo XV;
3. Gli scrittori maggiori del secolo XVI, L. Ariosto, N. Machiavelli, F. Guicciardini, B. Castiglione, A. Caro, P. Bembo, B. Cellini, G. Vasari, T. Tasso;
4. Il secentismo. I principali scrittori del secolo XVII, Galileo;
5. L'Arcadia. Il Rinnovamento. G. Parini e V. Alfieri. Il neoclassicismo di V. Monti e di U. Foscolo, A. Manzoni e il romanticismo. I romantici minori. Il Leopardi e il pessimismo;
6. La letteratura moderna: il Prati, l'Aleardi, G. Carducci, G. Pascoli, A. Fogazzaro, G. D'Annunzio, E. De Amicis, G. Verga, Oriani.

Il candidato dovrà anche esporre e commentare un tratto di autore di notevole valore artistico, scelto dagli esaminatori tra almeno sei tratti d'autore, ch'egli stesso indicherà come particolarmente studiati da lui.

STORIA.

Le civiltà orientali. La civiltà greca.

La civiltà romana. Sue origini e svolgimento. La vita pubblica dei Romani. Le grandi conquiste. L'Impero. Il Cristianesimo. L'Impero bizantino e la sua organizzazione. Il Feudalismo. Le Repubbliche marinare. I Comuni. Le Signorie. Le grandi Monarchie assolute europee. Le grandi scoperte e i viaggi di esplorazione. Lo Stato della Chiesa nel XIII e XIV secolo. L'umanesimo, la riforma e la controriforma.

La trasformazione delle antiche forze unitarie europee (Diritto romano, Chiesa cattolica) e il formarsi della nuova unità europea. Le condizioni dell'Italia nel secolo XVIII. Il periodo dell'Illuminismo. La Rivoluzione francese.

Il movimento napoleonico. Mazzini e Gioberti. Movimenti e rivoluzioni. Guerre dal 1848 al 1849. Repubblicanesimo. Federalismo. Unitarismo monarchico dal 1849 al 1859.

La formazione dell'unità italiana 1859-60. L'aspetto politico dell'Europa nel 1860.

Il problema romano e la legge delle guarentigie. L'Italia dal 1870 al 1914. Forze politiche, economiche e morali. Politica interna ed estera dei principali Stati con particolare riguardo al problema coloniale.

La guerra mondiale (1914-1918). Nuovo assestamento del mondo civile.

L'Italia da Vittorio Veneto ad oggi.

Il Fascismo e la rinnovazione etico-giuridica dello Stato.

GEOGRAFIA.

Geografia generale astronomica, fisica e antropica.

Geografia fisica, politica ed economica dei principali Stati del mondo e in particolare dell'Italia.

Le principali colonie dei maggiori Stati.

Le vie di comunicazione mondiali. Le principali correnti di emigrazione.

Distribuzione nel mondo delle principali produzioni, specialmente agricole.

Programma del concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

Per la prova scritta: risoluzione di un problema topografico col calcolo logaritmico-trigonometrico.

Per la prova grafica: sviluppo di un progettino di costruzioni rurali e relativi calcoli statici.

Per la prova orale:

Matematica.

Algebra: progressioni, calcolo combinatorio. Determinanti. Geometria analitica:

Coordinate cartesiane e coordinate polari.

Equazione della retta, della circonferenza, della parabola, dell'elisse e dell'iperbole. Equazione del piano e delle superfici di 2° ordine.

Geometria descrittiva: rappresentazioni col metodo di Monge e col metodo delle proiezioni quotate del punto, della retta, del piano e delle superfici geometriche. Ribaltamenti. Problemi relativi.

Topografia e costruzioni:

Planimetria; strumenti e rilevamenti. Rappresentazione del terreno.

Altimetria: strumenti. Livellazione geometrica. Livellazione trigonometrica. Livellazione barometrica. Rilevamenti altimetrici.

Celerimensura: strumenti. Rilevamento tacheometrico.

Agrimensura: misure delle superfici agrarie e divisione dei terreni.

Illustrazione del progettino di costruzioni rurali di cui alle prove grafiche.

(7458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione apparsa a pag. 5079 della *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 9 novembre 1932-XI, alla 5ª intestazione, riferibile alle sorelle Marcianò ecc. e nella 2ª colonna, le parole « solo certificato di *nuda proprietà* » vanno rettificate in « solo certificato di *usufrutto* ».

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20 ottobre 1932-X — (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		5.810.744.197,12	+ 7.992
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . L.	1.216.900.904,24		+ 1.334
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	188.159.097,13		+ 8
		1.405.060.001,37	+ 1.342
Riserva totale . . . . . L.		7.215.804.198,49	+ 9.334
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		327.057.935,71	— 1.682
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.953.302.613,08	+ 215.562
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.247.129,09	+ 360
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.509.323.455,30		+ 321.279
Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . . »	363.043,20		—
		1.509.686.498,50	+ 321.279
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.364.120.210,44	+ 460
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		37.945.100 —	— 22.008
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	104.821.501,48		+ 53.224
altri . . . . »	74.057.874,82		+ 17.693
		178.879.376,30	+ 70.917
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		—	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		178.314.640,37	+ 483
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.870.372.765,60	+ 5.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	106.738.350,98		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	227.650.610,72		—
Debitori diversi . . . . »	427.070.240,78		— 14.617
		823.944.202,48	— 14.617
Spese . . . . L.		161.289.200,24	+ 7.588
L.		20.598.761.975,30	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.537.344.845,31	+ 99.545
L.		48.136.106.820,61	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		379.436.155,89	— 111
TOTALE GENERALE . . . . L.		48.515.542.976,50	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(5409)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

ottobre 1932 (XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 ottobre 1932-X (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	13.794.786.750 —	+	423.709
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	421.240.839 —	+	80.465
Depositi in conto corrente	»	674.523.120,18	—	266.956
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	15.190.550.709,18	+	237.218
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	720.236.685,32	—	9.937
Conto corrente del Regio tesoro vincolato	»	2.776.965.476,78	+	348.747
Istituto di liquidazioni - conto Titoli	»	—		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto corrente	»	26.410.504,12		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto titoli	»	37.945.100 —	—	22.008
Fondo estinzione Buoni Tesoro 4,75 per cento (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 250)	»	70.128.000 —		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 106.991.238,07				—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . » 626.581.992,37			+	23.800
		779.573.230,44	+	23.800
Rendite del corrente esercizio	L.	364.422.269,46	+	14.856
	L.	20.598.761.975,30		
Depositanti	»	27.537.344.845,31	+	99.545
	L.	48.136.106.820,61		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	379.436.155,89	—	111
TOTALE GENERALE	L.	48.515.742.976,50		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 47,50 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 42,12 %.

p. Il ragioniere generale: G. Rosat.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 17 dal 1° al 15 settembre 1932 - Anno X

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Frinco	B	—	1
Aquila	Sulmona	B	—	1
Avellino	S. Martino Val di C.	O	—	1
Bari	Polignano	Cp	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Id.	Limana	B	—	1
Bergamo	Taleggio	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Torbole Casaglio	B	—	2
Campobasso	Lucito	O	—	1
Id.	Palata	B	—	1
Catania	Aci Castello	B	—	1
Id.	Fiumefreddo	B	—	1
Catanzaro	Gimigliano	Cp O	—	1
Id.	Petronà	Cp O	—	2
Id.	Sambiase	B	—	1
Id.	S. Vito sul Jonio	Cp O	—	1
Cosenza	Lungro	O	—	1
Id.	Rossano	Cp	—	1
Cuneo	Cavallermaggiore	B	—	1
Foggia	Chieuti	B	—	1
Id.	Lesina	B	1	—
Id.	Poggio Imperiale	B	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	E	1	—
Id.	Troia	B	2	—
Id.	Id.	E	1	—
Frosinone	Anagni	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Ceccano	B	—	2
Matera	Genzano	O	3	—
Id.	Grottole	O	2	—
Id.	Montalbano	O	1	1
Novara	Romentino	B	1	—
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	1
Nuoro	Bitti	O	—	5
Id.	Gergei	O	—	1
Parma	Gropello Cairoli	B	1	—
Perugia	Sellano	O	—	1
Id.	Spoleto	B	—	1
Piacenza	Farini d'Olmo	Cp O	—	4
Potenza	Calvello	Cp	1	—
Id.	Calvera	Cp	1	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Melfi	E	—	1
Id.	Muro Lucano	O	1	—
Id.	Noepoli	B	—	1
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Senise	B	1	—
Ragusa	S.ta Croce Camerina	B	—	1
Reggio di Calabria	Bovalino	Cp	—	1
Roma	Canterano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Carbonchio ematico.			
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Colonna	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Salerno	Aquara	B	1	—
Id.	Buonabitacolo	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Id.	Montesano sulla Mar.	B	—	1
Id.	Positano	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Id.	Salerno	Cp	1	—
Id.	Siano	Cp	—	1
Siracusa	Carlentini	B	1	—
Id.	Siracusa	B	—	2
Taranto	Manduria	O	1	—
Terni	Calvi	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
			39	58
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Marebbe	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Nuoro	Cuglieri	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Leprignano	B	—	1
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Vicenza	Lugo V.	B	—	2
			4	6
	Afta epizootica.			
Aosta	Aosta	B	1	—
Id.	Bionaz	B	2	—
Id.	La Tuile	B	—	1
Id.	Valdegna	B	1	—
Id.	Valtournanche	B	1	—
Id.	Valpelline	B	3	—
Id.	Villanova	B	—	1
Bergamo	Barbata	B	3	—
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Torre Pallavicina	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Brescia	Villachiara	B	—	1
Como	Mirabello	B	—	1
Cremona	Soncino	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Milano	Secugnago	B	—	1
Parma	Fossarmato	B	—	1
Torino	Gassino	B	1	—
Id.	S. Mauro	B	—	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Vercelli	Cerrione	B	—	1
			16	11

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.			
Aquila	Gioia de' Marsi	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	—	2
Ascoli Piceno	Arquata	S	5	—
Id.	Castignano	S	2	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Massa Fermana	S	—	1
Id.	Montefortino	S	—	1
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Monte Vidon Combat.	S		2
Id.	Monte Vidon Corrado	S	—	1
Id.	S. Elpidio	S	1	2
Avellino	Volturara Irpina	S	1	—
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Cortina di Ampezzo	S	—	1
Id.	Feltre	S	1	—
Id.	Fonzaso	S	—	1
Id.	Lamon	S	—	2
Id.	Longarone	S	—	1
Id.	Quero	S	1	—
Id.	S.ta Giustina	S	—	2
Id.	Sedico	S	1	1
Bologna	Bologna	S	2	—
Id.	Budrio	S	—	1
Id.	Monterenzio	S	1	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	S	—	1
Bolzano	Castelrotto	S	1	1
Id.	Fiè	S	—	1
Id.	Laces	S	—	1
Id.	Malles V.	S	—	1
Id.	Nalles	S	—	2
Id.	Naturno	S	—	4
Id.	Rasun V.	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	1
Id.	Vendoies	S	—	2
Brescia	Offlaga	S	—	1
Campobasso	Monacilioni	S		1
Id.	Pietracatella	S	—	1
Como	Asso	S	1	—
Cremona	Grumello Cr.	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	2
Id.	Portomaggiore	S	—	3
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S		1
Id.	Fiume	S	—	1
Id.	Villa del Neveso	S	—	1
Forlì	Cesena	S	2	—
Genova	Arenzano	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Macerata	Macerata	S	—	1
Id.	Matelica	S	—	1
Id.	Monte S. Giusto	S	—	3
Milano	Cassano d'Adda	S	—	1
Modena	Soliera	S	1	—
Novara	Novara	S	—	1
Id.	Vespolate	S	1	—
Padova	Ponte S. Nicolò	S	—	1
Id.	Selvazzano	S	1	—
Parma	Carbonara Ticino	S	1	1
Id.	Cassolnovo	S	1	—
Id.	Cava Manara	S	1	—
Id.	Giussago	S	—	1
Id.	Lomello	S	—	1
Id.	Tromello	S	2	1
Pesaro e Urbino	S. Leo	S	3	—
Pola	Buie	S	3	—
Id.	Pola	S	—	1
Id.	Umago	S	1	—
Id.	Verteglio	S	1	—
Potenza	Avigliano	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Ravenna	Alfonsine	S	1	1
Id.	Conselice	S	1	—
Id.	Ravenna	S	3	1
Reggio nell'Emilia	Albinea		—	1
Roma	Roma	S	7	—
Rovigo	Adria	S	4	—
Id.	Corbola	S	3	—
Salerno	Angri	S	—	1
Id.	Contursi	S		2
Id.	S. Marzano sul Sarno	S	—	10
Id.	S. Valentino Torio	S	2	—
Id.	Sarno	S	3	3
Sassari	Bono	S	—	1
Teramo	Civitella del Tronto	S	4	—
Trento	Borgo	S	—	3
Id.	Cavalese	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Flavon	S	—	3
Id.	Luserna	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	2
Id.	Montagna	S	—	2
Id.	Predazzo	S	—	3
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Romeno	S	—	1
Id.	S. Michele	S	—	3
Id.	Taio	S	—	2
Id.	Tassullo	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Zambana	S	—	1
Treviso	Asolo	S	1	1
Id.	Conegliano	S	—	1
Id.	S. Pietro di Feletto	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	—
Udine	Dignano	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	1	—
Id.	Sacile	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Id.	Zoppola	S	—	1
Verona	Fiumana	S	—	1
Vicenza	Castagnero	S	—	1
Id.	Malo	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			70	122
	Morva.			
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			4	—
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Cicciano	E	2	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Napoli	Nola	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	6	—
Id.	Villa Literno	E	2	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Bracigliano	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
			27	2
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	7
Id.	Iesi	Cn	—	1
Arezzo	Bibbiena	Cn	2	—
Frosinone	Aquino	Cn	—	1
Napoli	Aversa	E	—	1
Id.	Cercola	Cn	—	1
Id.	Mondragone	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	11
Id.	Portici	Cn	—	2
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	4
Perugia	Castiglione del Lago	Cn	—	1
Id.	Perugia	E	—	1
Ragusa	Modica	Cn	1	—
Terni	Ferentillo	Cn	1	—
			4	33
	Rogna.			
Aquila	Aquila	O	—	1
Id.	Ovindoli	O	—	1
Id.	Pereto	O	—	1
Campobasso	Castel S. Vincenzo	O	14	—
Id.	Cerro al Volturno	O	3	—
Frosinone	Frosinone	O	1	—
Matera	Pomarico	O	1	—
Perugia	Cascia	O	2	—
Id.	Foligno	O	6	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Sellano	O	—	2
Id.	Spoleto	O	4	—
Potenza	Marsico Nuovo	O	3	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	S. Arcangelo	O	1	—
Rieti	Poggio Nativo	O	1	—
Roma	Castel S. Pietro Rom.	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
			45	5
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Aquila	Ofena	O	—	1
Foggia	Rignano Garganico	Cp	2	—
Potenza	Moliterno	Cp O	1	—
Ragusa	Vittoria	Cp	—	1
Salerno	Romagnano al Monte	Cp O	1	—
Siracusa	Palazzolo Acreide	E	1	—
Teramo	Crognaleto	E	1	—
			6	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Ascoli Piceno	Grottammare	B	1	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
Bologna	Bologna	B	2	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Praduro e Sasso	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	2	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Parma	Noceto	B	2	—
Pavia	Bascapè	B	1	—
Id.	Bosnasco	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	2	—
Id.	Costa dei Nobili	B	—	1
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	2	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Roma	Roma	B	4	—
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	1
Venezia	S. Michele del Quarto	B	1	—
			33	4
	Tubercolosi bovina			
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Bari	Corato	B	1	—
Pesaro e Urbino	Urbino	B	—	1
			1	2
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza Littorio	B	—	1
Potenza	S. Arcangelo	B	3	—
Teramo	Teramo	B	—	1
Vercelli	Lenta	B	—	1
			3	3
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Comunanza del Littor.	P	—	2
Foggia	S. Marco in Lamis	P	—	3
Genova	Rapallo	P	—	1
Padova	Selvazzano	P	1	—
Pesaro e Urbino	Gabicce	P	—	3
Rovigo	Giacciano	P	—	1
Teramo	Teramo	P	—	1
Vicenza	Camisano	P	—	1
			1	12

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	28	70	97
Carbonchio sintomatico	5	9	10
Afta epizootica	12	22	27
Malattie infettive dei suini	38	111	192
Morva	2	4	4
Farcino criptococcico	4	15	29
Rabbia	7	14	37

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	8	18	50
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	7	8
Aborto epizootico	11	29	37
Tubercolosi bovina	3	3	3
Diarrea dei vitelli	4	4	6
Colera dei polli	8	8	13

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Ca *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(6944)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina dell'on. Arnaldo Sertoli a commissario straordinario del Consorzio di irrigazione « Est Sesia » in provincia di Novara.

Con R. decreto 20 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo dello stesso mese, registro n. 6, foglio n. 306, agli effetti delle leggi vigenti in materia, l'on. Arnaldo Sertoli, deputato al Parlamento, è stato nominato commissario straordinario del Consorzio di irrigazione « Est Sesia » in provincia di Novara.

(7443)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa agricola di lavoro e produzione fra ex combattenti di Margherita di Savoia, con sede in Margherita di Savoia, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7444)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 126ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di lunedì 12 dicembre 1932, alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 126ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata col decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1933, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7452)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 147ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo.

Si notifica che nel giorno di lunedì 12 dicembre 1932, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 147ª estrazione dell obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1933, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7451)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 12 novembre 1932-XI il sig. dott. Antico Alfredo fu Francesco, notaio residente ed esercente in Pescara, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(7442)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 238.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 novembre 1932 - Anno XI.

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.25
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	375.55
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.706
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.02
Cecoslovacchia (Corona)	58.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.35
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.28
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.415
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	77.025
Id. 3,50 % (1902)	74.525
Id. 3 % lordo	53.75
Consolidato 5 %	84.15
Buoni novennali. Scadenza 1932	—
Id. id. Id 1934	100.80
Id. id Id. 1940	101.375
Id. id. Id 1941	101.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.55

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di titoli.

Visto l'art. 126 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, si rende noto per ogni effetto di ragione e di legge l'avvenuto smarrimento del certificato di annualità 3,50 % n. 202 della soppressa Cassa di Torino con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1918 per L. 161 di annua rendita a favore dell'Ospedale civile di S. Antonio Abate di Pontremoli (Massa) amministrato da quella Congregazione di carità in dipendenza dell'affrancazione di un annuo canone di livello e del frutto della metà di un capitale di censo dovuto all'Ospedale titolare dal cav. Giulio Piedi fu Francesco e liquidati per annue L. 230, giusta l'istrumento rogato addì 4 ottobre 1864 in Pontremoli dal notaio Reghini Raffaele fu Teodoro, vincolata da due ipoteche iscritte nell'Ufficio del conservatore delle ipoteche di Pontremoli, giusta lo stato rilasciato da' detto conservatore addì 1° ottobre 1864 che si conserva presso questa Cassa centrale in un volume speciale.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà al rilascio del duplicato corrispondente al certificato anzidetto smarrito.

Il direttore generale: VITI. *Il direttore capo di ragioneria*: CARLESIMO.

(7445)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.